

Questura

Divisione Anticrimine

Ufficio Minori

"WEB IN CATTEDRA"



Polizia di Stato



Normativa di riferimento

- Legge 66/96 ↔ Legge 69/98



- Legge 176/1991:

-Convenzione dei Diritti del Fanciullo;

-Dichiarazione finale della Conferenza Mondiale:

di Stoccolma (1996)

di Yokohama (2001)

di New York (2002)



Polizia di Stato

Ufficio Minori

- UFFICIO MINORI presso la Divisione Anticrimine
- SEZIONE MINORI presso la Squadra Mobile

Qual è la differenza ?



Polizia di Stato

Ufficio Minori

L'UFFICIO MINORI presso la Squadra Mobile è formato da personale professionalmente preparato al contatto con i minorenni e le famiglie in situazioni difficili;

Si occupa del contrasto alle fenomenologie delittuose nei confronti o da parte dei minori (violenze e abusi sessuali sui minorenni, uso o spaccio di stupefacenti ad opera di minori, prostituzione e pornografia minorile, microcriminalità minorile etc.) Polizia di Stato



Anticrimine - Ufficio Minori

- 1996: Progetto Arcobaleno

Nasce l'UFFICIO MINORI presso ogni Questura di Italia - Divis.

Anticrimine, formato da personale qualificato che dispone di un metodo operativo adeguato e di una forte interazione con le altre Istituzioni;

CASI:

maltrattamenti, abbandono di minori, sfruttamento di lavoro minorile, evasione scolastica, bullismo, vandalismo etc.



Polizia di Stato

Anticrimine - Ufficio Minori

Compiti e funzioni:

- nasce come "pronto soccorso" per adolescenti e famiglie in difficoltà;
- vengono messe in relazione risorse pubbliche, private e sociali e diventa un punto di riferimento sul tema del disagio giovanile per :
 - servizi sociali, associazioni, enti morali, uffici sanitari ed assistenziali, neuropsichiatri infantili, psicologi, pediatri, medici e associazioni volontariato, Tribunale dei Minori;
- realizza il monitoraggio dei fenomeni sul territorio.




Polizia di Stato

*Minori vittime di maltrattamento
o situazioni di disagio...
Segnalati da uffici esterni*

- dal 114 Emergenza Infanzia
- dal 113

-responsabilità penali?

Minori



SEGNALAZIONE Tribunale dei

-situazione di disagio?



Polizia di Stato

Le attività quotidiane

- minori stranieri non accompagnati;
 - minori fuggiti dalle Comunità;
 - gestione dei conflitti figli/genitori;
 - donne maltrattate
- protezione
- denuncia
- inserimento in comunità



Polizia di Stato

Minori vittime di maltrattamento... Che accedono direttamente in ufficio

-l'importanza della scuola!

-l'art. 403 c.c.

-il Pronto Intervento

Minori del Comune

- la c.n.r.



Polizia di Stato

"Intervento della pubblica autorità a favore dei minori" art. 403 c.c.

Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o è allevato in locali insalubri o pericolosi,

oppure da persone per negligenza, immoralità, ignoranza o per altri motivi incapaci di provvedere all'educazione di lui, la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia, lo colloca in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione."

allontanamento da eseguirsi a scuola, per creare meno traumi possibili al minore



Polizia di Stato

Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli art. 572 c.p.

“Chiunque, maltratta una persona della famiglia, o un minore degli anni quattordici, o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a venti anni.”



Polizia di Stato

Osservazione/valutazione
attenta e mirata e in caso
di fondato sospetto

INSEGNANTE

Segnalazione al Capo dell'Istituto

- Coinvolgimento Servizi Sociali Comune /piano di zona e/o operatori ASL
- Coinvolgimento di altri operatori sanitari del territorio per eventuali accertamenti

UFFICIO
MINORI
QUESTURA

per reati procedibili d'ufficio c'è l'obbligo di denuncia:
presso l'Uff. Minori della Questura o direttamente alla
Procura della Rep. presso il Trib. Ordinario o presso il Trib.
per i Minorenni



Polizia di Stato

Obbligo di notizia di reato art. 331 c.p.p.

“I pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un **REATO PERSEGUIBILE D' UFFICIO****, devono fare denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito.

La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al Pubblico

Ministero o ad un Ufficiale di Polizia Giudiziaria.

Esempi: furto aggravato, rapina, estorsione, violenza

privata, danneggiamento aggravato etc.



Polizia di Stato

Nota bene

La SCUOLA può segnalare anche DIRETTAMENTE alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, la situazione di un minore che con i suoi comportamenti gravi manifesti un disadattamento sociale, che teme la caduta nella DEVIANZA vera e propria.



Polizia di Stato

Compito degli insegnanti e dirigenti scolastici

1. Evitare mortificazioni;
2. Garantire riservatezza sulle confidenze ricevute;
3. Dare immediata notizia all'A.G.
4. Collaborazione con le FF.OO.



Polizia di Stato

In alcuni casi, il minore chiede direttamente aiuto (a un coetaneo, un insegnante, un parente...).

**E' ASSOLUTAMENTE IMPORTANTE
COGLIERE LA PRIMA
RICHIESTA DI AIUTO**



Polizia di Stato

Gli abusi sessuali

1. Indicatori cognitivi:

Conoscenze sessuali inadeguate per l'età

Carenti capacità di attenzione

Confusione nel ricordo dei fatti e sovrapposizione dei tempi

2. Indicatori comportamentali emotivi

Crisi acute di ansia con episodi di pianto apparentemente immotivato - ipocondria - ipervigilanza -

Reattività psicologica all'esposizione di eventi che assomigliano in qualche aspetto all'evento traumatico

Eccessiva remissività o passività - esagerata risposta di allarme

Paura/sfiducia nei confronti degli adulti - balbuzie

Carenti capacità di espressione - giochi sessuali inadeguati per l'età



Gli abusi sessuali

1. Adozione di interventi coordinati

↪ nell'attività di contrasto agli abusi

↪ nella tutela dei minori

2. Informazione reciproca tra le amministrazioni



Polizia di Stato

Indagine sugli abusi

- Occorre tempismo ed estrema prudenza
- Discrezione degli operanti e riservatezza assoluta
- Collaborazione tra FF.OO. E Servizi Sociali
- Necessità di evitare che il sospettato sappia della esistenza di indagini a suo carico
- Interventi urgenti :
 - protezione del minore, immediata notizia al P.M.
 - delega alla P.G. - delega ai servizi sociali -
 - allontanamento - protezione - sostegno



Polizia di Stato

Violenza sessuale art. 609 bis c.p.

“Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto.

2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

Pena aggravata se vittima è minore di 14 a., se c'è stato uso di armi o sostanze stupefacenti o alcoliche.

E' sempre violenza sessuale quando riguarda soggetti minori di 14 a.



Polizia di Stato

Segni Rilevatori di abusi e maltrattamenti

- lesioni cutanee, lividi, segni di morsi, bruciature, graffi, abbigliamento non adeguato alle condizioni climatiche (per nascondere i segni)
- ostilità all'autorità e aggressività, stanchezza fisica, atti di vandalismo e piccola delinquenza, uso precoce di alcool e droghe
- conoscenza precoce del comportamento sessuale, comportamento marcatamente seduttivo, atteggiamenti aggressivi, caduta del rendimento



Polizia di Stato

Gli abusi sessuali

Il protocollo di intesa del 2004

**firmato dalla Procura presso il
Tribunale di Milano, dalla
Procura presso il Tribunale per
i minorenni, dalla Questura di
Milano, ecc.**



Polizia di Stato

Art.3 - L'ATTIVITA' DI COORDINAMENTO

Procura della Repubblica

presso:

- Il Tribunale Ordinario: il Magistrato informa tempestivamente il P.M. di turno presso la Procura Minorenni circa ogni notizia di abuso ricevuta, accordando eventuali interventi urgenti da adottare
- Il Tribunale Minorenni: adotta ogni misura in favore del minore;informa tempestivamente il P.M. di turno presso il 3° Dipartimento del T.O. circa gli abusi ai danni di minore;concorda con la Procura ordinaria l'invio degli atti al T.M. per le valutazioni del caso



Polizia di Stato

Art.4

- Necessari interventi urgenti
- Immediata notizia al P.M.
- Discrezione degli operanti
- La segnalazione all'A.G.:

delega alla P.G.

delega ai servizi sociali

allontanamento

protezione

sostegno



Polizia di Stato

Art.5 Riservatezza da parte degli inquirenti
Art.6 Collaborazione tra Forze dell'Ordine e Servizi Sociali
Art.7- Il livello di discovery
Art.8 – Minori vittime di abusi sessuali:
MAI COLLOCARLI PRESSO FAMILIARI
Art.9 Le sommarie informazioni
Art.10. Riservatezza dei dati a garanzia della tutela delle persone sentite in merito ai fatti



Polizia di Stato

Art.11 Obbligo di notizia di reato

Art.12 - Segretezza della comunità

Art.13 Compito degli insegnanti e dirigenti scolastici

Art.14 Collaborazione tra dirigenti scolastici e FF.OO.

Art.16 Art.403 c.c. in ambito scolastico:

l'allontanamento da eseguirsi d

scuola per creare meno

traumi possibili



Polizia di Stato

IL BULLISMO

Caratteristiche:

- **Riguarda maschi e femmine**
- **Prepotenza tra pari**
- **Tendenza a ripetersi nel tempo**
- **Intenzionalità**
- **Squilibrio di potere autore/vittima**
- **Vulnerabilità della vittima (fisica e caratteriale)**
- **Ambito scolastico**
- **Il Cyberbullismo**



Polizia di Stato

IL FENOMENO DEL BULLISMO

L'INTENZIONALITÀ

Il comportamento aggressivo viene messo in atto **VOLONTARIAMENTE** e **CONSAPEVOLMENTE**

LA SISTEMATICITÀ

Il comportamento aggressivo viene messo in atto **PIÙ VOLTE** e **SI RIPETE NEL TEMPO**

LA SPROPORZIONE DI POTERE

Tra il bullo e la vittima c'è uno squilibrio di potere dovuto a: **DIFFERENZA DI FORZA FISICA, ETÀ, COINVOLGIMENTO DI PIU' PERSONE** quando le aggressioni sono perpetrate da un gruppo nei confronti del singolo

TIPOLOGIE DI BULLISMO

BULLISMO DIRETTO

Comportamenti che utilizzano la **FORZA FISICA** per nuocere all'altro (picchiare, spingere, far cadere, etc.)

BULLISMO INDIRETTO

Comportamenti **NON DIRETTAMENTE RIVOLTI** alla vittima ma che la danneggiano nelle relazioni con gli altri (diffusione di pettegolezzi, dicerie, etc.)

BULLISMO VERBALE

Comportamenti che utilizzano **LA PAROLA** per arrecare danno alla vittima (offese, prese in giro insistenti e reiterate, etc.)

E' BULLISMO QUANDO UN ADOLESCENTE:

- Viene preso in giro **con cattiveria**
- Viene indirizzato con **parolacce, insulti, minacce**
 - Riceve **colpi, calci, pugni**
 - Riceve biglietti con **minacce e parolacce**
 - Nessuno gli rivolge più **la parola**
 - Si raccontano storie **non vere** sul suo conto
- Subisce **danneggiamenti** alle proprie cose (cartelle, libri, abiti, etc)
 - E' obbligato a fare cose **contro la proprio volontà**
 - Subisce **richieste di denaro**
 - Subisce **molestie sessuali**

CHI E' LA VITTIMA a scuola

Può essere chiunque, in molti casi è un soggetto sensibile e intelligente e vive in un contesto familiare normale

A volte esiste la **vittima provocatrice** per modo di comportarsi, che tende a diventare essa stessa bullo nei confronti dei più indifesi

OCCORRE RICORDARE ALLA VITTIMA CHE E' IL BULLO AD AVERE UN PROBLEMA E NON LUI !



Polizia di Stato

Indicatori della possibile VITTIMA a scuola

Comportamenti rilevabili nei contesti scolastici

INDICATORI PRIMARI

- È ripetutamente presa in giro, ingiuriata, denigrata, minacciata, intimidita...;
- È oggetto di derisione;
- È aggredita fisicamente;
- È coinvolta in litigi: spesso si ritira piangendo;
- Le sue cose vengono prese, danneggiate;
- Presenta lividi, ferite... per i quali



Polizia di Stato

CONSEGUENZE DEL BULLISMO

*Il **BULLO** ha maggiori probabilità di approdare a problematiche antisociali e situazioni di devianza, microcriminalità, problemi con sostanze stupefacenti o alcoliche.*

*La **VITTIMA** può sviluppare, in misura maggiore di altri coetanei, malesseri somatici, disturbi emotivi anche gravi, anche di tipo depressivo. Il danno per l'autostima si mantiene nel tempo inducendo il soggetto ad un considerevole disinvestimento nella scuola; talvolta la vittima diviene a sua volta aggressore.*

RESPONSABILITA' DEGLI ATTI DI BULLISMO

del MINORE: se ha compiuto 14 anni

Art.27 della Costituzione: *“la responsabilità penale è personale”*

Art.97 C.P.: *”non è imputabile chi, nel momento in cui è stato commesso il fatto, non aveva*

compiuto i 14 anni”; in astratto spetta una mis. di sicurezza

quale il collocamento in comunità o libertà controllata,

ma

viene preferita una misura educativa.

dei GENITORI: *”culpa in educando”* :

consiste nel non aver impartito al proprio figlio

un’educazione consona alle proprie condizioni

sociali e familiari e nel non aver esercitato una

vigilanza adeguata all’età e indirizzata a

correggere comportamenti inadeguati. Rispondono penalm.

per il reato punibile o meno commesso dal figlio.

RESPONSABILITA' DEGLI ATTI DI BULLISMO

dei GENITORI: *Rispondono talvolta penalmente per il reato punibile o meno commesso dal figlio (“...dovevano intervenire per impedire di recare danno ...pur percependo il comportamento antisociale”)*

”culpa in educando e in vigilando” :

consiste nel non aver impartito al proprio figlio un’educazione consona alle proprie condizioni sociali e familiari, non aver esercitato una vigilanza adeguata all’età e indirizzata a correggere comportamenti inadeguati.

Determina la responsabilità civile dei genitori per gli atti illeciti del minore capace di intendere e di volere (art.2048 c.c.).

Sono esonerati se dimostrano di aver adeguatamente educato e vigilato.

Se il figlio non è capace di intendere e volere occorre una azione più intensa

RESPONSABILITA' DEGLI ATTI DI BULLISMO

dei MAESTRI/PROFESSORI:

”culpa in vigilando”

*se l'atto illecito è stato commesso
dall'allievo durante il tempo in cui era
sottoposto alla vigilanza degli stessi
(art.2048 comma 2 c.c.). L'insegnante può
liberarsi da responsabilità solo dimostrando di
non aver potuto impedire il fatto.*

dell'ISTITUTO SCOLASTICO: **”culpa in organizzando”**

*nella misura in cui non garantisce la
supervisione ed il controllo sul
comportamento degli studenti, spettando
ad esso la responsabilità che lo studente
sia adeguatamente seguito all'interno
dell'Istituto*

POLITICA ANTIBULLISMO

Una seria politica antibullismo deve prevedere:

- *Consultazione ampia di tutte le componenti della scuola*
- *Elaborazione di una definizione chiara e condivisa del fenomeno del bullismo*
- *Sviluppo di Linee Guida di Intervento ed elaborazione di Codici di Comportamento Antibullismo*
- *Programmazione di spazi ed occasioni per discutere delle prepotenze*
- *Comunicazione efficace delle scelte adottate dalla scuola*
- *Controllo continuo delle scelte compiute e valutazione dei risultati*
- *Revisione progressiva delle strategie di intervento*
- *Incontri con le Forze dell'Ordine per una "Educazione alla legalità"*

ACQUISIRE CONSAPEVOLEZZA

- *Il primo passo per combattere il bullismo è quello di acquisire consapevolezza dell'esistenza e delle caratteristiche del fenomeno nella propria Scuola attraverso una valutazione della sua rilevanza*
- *Allo scopo possono essere utili strumenti diversi, quali questionari, temi individuali, interviste, discussioni in classe, letture, spettacoli, video, film, mostre, etc.*
- *Altresì risulta importante il dialogo costante tra genitori e insegnanti, e tra questi e i ragazzi*

POSSIBILI STRATEGIE per la SCUOLA

I veri esperti di bullismo sono i ragazzi: sanno individuare le peculiarità e le caratteristiche del fenomeno e sono a conoscenza di ciò che avviene nella scuola,

può essere valutata la figura del “mediatore”.

Occorre inoltre :

- *Prevedere programmi di prevenzione specifici rivolti agli alunni, per promuovere le capacità relazionali nel rispetto di sé e degli altri. Allo scopo possono essere utili strumenti diversi, quali questionari, temi individuali, interviste, discussioni in classe, letture, spettacoli, video, film, mostre, etc.*
- *Integrazione di diversi ruoli professionali (maggior vigilanza del personale docente e non docente).*
- *Dialogo/coinvolgimento tra genitori e insegnanti, e tra questi e i ragazzi*

PARLARNE CON ALTRI INSEGNANTI SERVE PER:

- *Combattere l'atteggiamento di **indifferenza***
- *Elaborare una **politica antibullismo** con rilevazioni, discussioni, controllo degli spazi e dei momenti meno strutturati*
- *Limitare la **sottovalutazione** del fenomeno*
- *Renderli **consapevoli** della presenza di atteggiamenti di prepotenza tra coetanei*
- *Renderli disponibili all'**ascolto** dei ragazzi e delle ragazze*

PARLARNE CON I GENITORI SERVE PER:

- *Combattere l'atteggiamento di **indifferenza***
- *Limitare la **sottovalutazione** del fenomeno*
- *Renderli **consapevoli** della presenza di atteggiamenti di prepotenza tra coetanei*
- *Renderli disponibili all'**ascolto** dei ragazzi e delle ragazze, rispettando i figli, dando fiducia, prestando attenzione ai loro cambiamenti*
- *Cercare insieme **soluzioni***
- ***Progettare interventi** globali e sistemici non finalizzati al solo ambito della scuola*

PARLARNE CON GLI ALLIEVI SERVE PER:

- *In classe tutti insieme cercare **soluzioni e regole di comportamento***
- *Combattere l'atteggiamento di **indifferenza***
- *Rassicurare circa la **disponibilità** degli insegnanti all'**ascolto***
- ***Sensibilizzare** coloro che sono spettatori indifferenti o complici*
- ***Intervenire** per modificare le dinamiche relazionali tra gli allievi*
- *Cercare insieme **soluzioni***
- *Rilevare il problema nei singoli contesti e portare allo scoperto **situazioni nascoste***
- *Considerare il bullo come **persona da aiutare oltre che da fermare parlare subito con lui***

L'AZIONE DI BULLISMO DIVENTA REATO QUANDO SI EVIDENZIANO:

- Percosse (art. 581 C.P.)
- Lesioni personali (art. 582 C.P.)
- Violenza privata (art. 610 C.P.)
- Lesione personale gravissima (art. 583/2[^]co. C.P.)
- Ingiuria (art. 594 C.P.)
- Diffamazione (art. 595 C.P.)
- Minaccia (art.612 C.P.)
- Molestia (art.660 C.P.)
- Violenza sessuale (art.609 BIS C.P.)
- Danneggiamento (art.635 C.P.)
- Furto (art.624 C.P)
- Estorsione (art.629 C.P.)
- Violazione della privacy (D. lgs. 196/2003)

TRIBUNALE DEI MINORENNI

- il **Tribunale dei Minorenni** è un organo giudiziario ordinario specializzato a composizione mista, formato da giudici togati e da giudici onorari (esperti nominati dal C.S.M. per 3 anni rinnovabili).
- La **competenza** si divide in:
 - **CIVILE** riguarda interventi in materia di potestà dei genitori sul figlio e di adozioni; decide questioni che riguardano la tutela dei minori e interviene quando i genitori non adempiono ai loro doveri (mantenimento, educazione e istruzione); il T.M. può porre limiti all'esercizio della potestà genitoriale; attiva l'intervento dei servizi sociali; può allontanare il minore dalla casa familiare e affidarlo temporaneamente ad altra famiglia o Istituto

TRIBUNALE DEI MINORENNI

PENALE riguarda i casi in cui un minorenni abbia almeno 14 anni e sia accusato di avere commesso un reato con valutazione della sua capacità di discernimento, personalità e ambiente familiare.

Proscioglimento per irrilevanza del fatto, perdono giudiziale, misure di sostegno educativo.

AMMINISTRATIVA riguarda i casi di minori con problemi di disadattamento e con difficoltà comportamentali

Procura presso il Tribunale Ordinario

Il Magistrato informa tempestivamente il P.M. di turno presso la Procura Minorenni circa ogni notizia di abuso ricevuta, accordando eventuali interventi urgenti da adottare

Procura presso il Tribunale dei Minorenni

Adotta ogni misura in favore del minore;

Informa tempestivamente il P.M. di turno presso il 3° Dipartimento del T.O. circa gli abusi ai danni di minore;

Concorda con la Procura Ordinaria l'invio degli atti al T.M. per le valutazioni del caso



QUESTURA

*A DISPOSIZIONE DEI CITTADINI E' SEMPRE OPERATIVO IL **113***

DIRIGENTE DIVISIONE ANTICRIMINE

UFFICIO MINORI DELLA DIVISIONE ANTICRIMINE

SEZIONE MINORI DELLA SQUADRA MOBILE

A chi rivolgersi?

- Centralino Questura / Ufficio Minori

sul sito www.poliziadistato.it sono presenti i recapiti delle Questure competenti per territorio



Polizia di Stato

A chi si può rivolgere/confidare la vittima di bullismo?

**AL POLIZIOTTO DI QUARTIERE !
è un amico affidabile e capace**



UN GRANDE NUMERO CORRE IN AIUTO ANCHE DEI PIU' PICCOLI



Polizia di Stato